

Risposte ai principali e più rilevanti quesiti da parte delle Università in ordine all'attuazione del DM 8 febbraio 2013, n. 45 (Regolamento su accreditamento dei corsi di dottorato).

REQUISITI PER L'ACCREDITAMENTO

Composizione del collegio dei docenti

Rif.	Quesito	RISPOSTA
art. 4, co. 1, lett. a	L'art. 4, c. 1, lett. a., del DM n. 45/2013 prevede che "ai fini del rispetto del requisito di cui alla presente lettera ciascun soggetto può essere conteggiato una sola volta su base nazionale". Il medesimo docente può anche quest'anno far parte di più di un collegio di dottorato?	NO. Come evidenziato anche nelle linee guida del Ministro (nota n. 436 del 24 marzo 2014) – requisito A.3, lett I, "in ogni caso, ciascun docente può essere conteggiato una sola volta su base nazionale". Al riguardo si fa presente che lo scorso anno, in prima applicazione del DM n. 45/2013, era stata data la possibilità di conteggiare più volte il medesimo docente, se eccedente rispetto alla numerosità minima di 16 anche in considerazione del fatto che inizialmente si era ipotizzato "che la valutazione della qualità scientifica deve essere effettuata con riferimento ai 16 membri del collegio indicati dalla sede proponente come costituenti la componente obbligatoria del collegio stesso. La valutazione dei membri del collegio eccedenti i 16 obbligatori ... è facoltativa e non concorre al giudizio che conduce alla decisione di accreditamento" (v. nota n. 12053 del 22 maggio 2013). Da quest'anno nella fase a regime, le linee guida prevedono la valutazione della qualità scientifica dell'intero collegio, anche con riferimento ad eventuali docenti ulteriori rispetto alla numerosità minima. Non si ritiene pertanto plausibile provvedere ulteriormente ad una interpretazione non rigorosa di quanto previsto dalla norma, posta a garanzia dell'effettiva qualità dei collegi dei docenti. Come indicato nelle medesime linee guida, quanto sopra indicato trova applicazione anche per le Scuole superiori ad ordinamento speciale, fermo restando che per le stesse, la numerosità minima del collegio può essere inferiore a 16 e <i>nell'ambito di tale numerosità possono essere conteggiati per 1 sola volta a livello nazionale i docenti provenienti da altre Università e fatto salvo che i docenti della Scuola impegnati in collegi della stessa non possono partecipare a collegi di altri atenei.</i>
art. 4, co. 1, lett. a	Nel Collegio docenti i ricercatori possono essere al massimo un quarto dei docenti.	Il collegio docenti può essere anche composto da 16 professori e 16 ricercatori. Il concetto è

e art. 6, c. 4	Questo rapporto deve essere sempre mantenuto? Ad esempio, per un Collegio composto da 32 strutturati dell'Ateneo, la composizione deve obbligatoriamente essere 24 (o più) ordinari/associati e 8 (o meno) ricercatori oppure può essere ad es. 16 ordinari/associati e 16 ricercatori?	che il collegio può essere fatto di qualunque numero ≥ 16 e con almeno 12 professori, ovvero 8 in caso di dottorati in convenzione o consorzio con enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione che impieghino nel collegio 4 dirigenti di ricerca, ricercatori e primi ricercatori. La proporzione di un quarto si riferisce pertanto alla composizione minima obbligatoria del collegio, al solo fine di assicurare in ogni caso, una presenza adeguata di professori universitari.
art. 4, co. 1, lett. a e art. 6, c. 4	Nel caso di dottorato in convenzione con un ente pubblico di ricerca (art. 2 comma 2 lettera d), i ricercatori dell'ente possono essere fino ad un quarto dei membri del Collegio. Una volta soddisfatto tale requisito, altri ricercatori dell'ente di ricerca possono far parte del Collegio?	Si, ma non contribuiscono alla numerosità minima di 16

Numero borse di dottorato -

Rif.	QUESITO	RISPOSTA
<i>art. 4, co. 1, lett. c,</i>	Come si calcola il numero medio di borse di studio per corso di dottorato attivato: numero totale di borse disponibili in un dato ciclo (ad es. il 30°) diviso numero di corsi attivati in quello stesso ciclo? Se è così, un corso che ha 4 borse di studio in un dato ciclo, può mantenere 4 borse anche nei cicli successivi, a patto che l'Università nel suo complesso abbia una media superiore a 6 borse per corso in tutti i cicli?	<p>Il numero medio di 6 borse e minimo di 4 borse si riferisce ai dottorati del ciclo che viene attivato nell'a.a. di riferimento. Non vengono prese in considerazione ai fini del calcolo i corsi già attivi negli a.a. antecedenti. Se nel 30° ciclo l'ateneo intende far partire un numero N (ad esempio N=4) di corsi di dottorato ed ha a disposizione un numero complessivo B di borse (ad esempio B=24) è necessario che $B/N \geq 6$ e che ogni singolo corso di dottorato abbia almeno 4 borse, cioè $b_1, b_2, \dots, b_N \geq 4$, dove b_i indica il numero di borse dell'i-esimo dottorato. Ai fini del calcolo del predetto numero medio, nel caso di dottorati in convenzione/consorzio con altri soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i corsi in convenzione esclusivamente con università estere e con imprese, vengono esclusi dal calcolo della media. In ogni caso per tali corsi il numero di borse non può essere inferiore a 4; • i corsi in convenzione con università italiane ed enti di ricerca vengono considerati nel seguente modo. Supponiamo che tali corsi siano M, si calcola il numero di borse eccedenti E, rispetto al numero minimo richiesto per tali corsi ($3 \times M$). Il numero medio di borse sarà allora pari a $(B+E)/(N-M)$. Ad es, se tra gli N corsi da attivare, è presente un corso in convenzione con 1 università e 1 ente di ricerca italiano sono necessarie complessivamente 9 borse. Se per tale corso vengono assicurate 11 borse, l'eccedenza pari a 2 viene sommata, ai fini

		del calcolo della media, al numero delle borse complessivamente destinate ai corsi non in convenzione e consorzio (B+2) e il numero dei corsi considerati per il calcolo della media saranno (N-1) ¹ .
<i>art. 4, co. 1, lett. c, e d.</i>	E' ancora possibile bandire posti di dottorato senza alcuna forma di sostegno finanziario, in misura superiore al 25%?	In generale, NO. La valutazione, nelle specifiche situazioni concrete, della congruità di tale rapporto spetta in ogni caso all'ANVUR. Tale valutazione è sicuramente positiva se il predetto rapporto è almeno pari al 75%. Tra i posti coperti con borsa devono intendersi compresi anche i posti coperti con assegno di ricerca, i contratti di apprendistato; sono altresì ricompresi i posti con borsa riservati a laureati in Università estere, i posti riservati a borsisti di Stati esteri, i posti riservati a borsisti in specifici programmi di mobilità internazionale, i posti riservati a dipendenti di imprese impegnati in attività di elevata qualificazione (dottorato industriale) previsti da atti convenzionali con l'impresa.
<i>art. 4, co. 1, lett. c,</i>	Se nella domanda di accreditamento deve essere indicato il numero di posti richiesto, l'eventuale successiva disponibilità di altre forme di finanziamento in che modo può essere richiesta nei 5 anni di validità dell'accreditamento? L'espressione "Fatta salva la conseguente valutazione" a cosa si riferisce?	Si intende che il numero di borse messe a disposizione nel primo ciclo ed espone nella prima domanda di accreditamento non vincola anche i cicli che si attivano nei successivi due anni. In ogni caso è sempre possibile in data successiva all'accreditamento (e prima della adozione dei bandi) incrementare il numero di posti coperti con borsa o forme equivalenti di finanziamento.

Dottorati in consorzio/convenzione con Università ed Enti di ricerca

Rif.	Quesito	RISPOSTA
art. 2, comma 2, lett. a, c, d	il numero massimo di soggetti partecipanti (compresa la sede amministrativa del corso) può essere superiore a 4 ?	Tale limite può essere superato qualora ciò contribuisca al significativo miglioramento dei requisiti di cui all'art. 4 del DM n. 45/2013
art. 2, comma 2, lett. a, c	Sia le università convenzionate ai sensi della lettera a) che le consorziate ai sensi della lettera c) possono rilasciare il titolo congiunto. Per quanto riguarda invece la sede amministrativa, deve essere un'unica università tra quelle convenzionate o consorziate?	SI
art. 2,	Se è così, gli studenti si iscrivono tutti	SI

¹ Si procede analogamente per eventuali corsi in convenzione esclusivamente con università straniere o imprese, con numero di borse superiore a 6.

comma 2, lett. a, c,	nell'università sede amministrativa, anche quelli che fruiscono delle borse erogate dagli altri	
----------------------	---	--

Dottorati in convenzione con imprese – dottorato industriale

Rif.	Quesito	RISPOSTA
art. 2, c. 2, lett e	Nel caso di corsi proposti da università in convenzione con imprese: i soggetti convenzionati devono impegnarsi a garantire l'attivazione del ciclo di dottorato per un numero minimo di anni?	Le imprese, NO
art. 2, c. 2, lett e	deve essere garantito un numero minimo di borse?	Il numero minimo per il corso è sempre di 4. Non è chiesto all'impresa di assicurare un numero minimo di borse
art. 2, c. 2, lett e	possono essere coinvolte come imprese anche pubbliche amministrazioni come Ministeri o Autorità di regolazione?	<p>NO. il DM n. 45/2013 attribuisce al termine impresa un significato coerente con il codice civile e con i principi del diritto comunitario, facendo riferimento esclusivamente a soggetti che svolgono attività economica, relativa cioè alla produzione di beni e servizi destinati al mercato e caratterizzata pertanto dal cd. rischio di impresa.</p> <p>Solo in presenza di simili presupposti è possibile prevedere una riserva dei posti per i dipendenti delle imprese, che costituisce una eccezione ai principi generali della par condicio e del merito dei partecipanti in materia di selezioni ad evidenza pubblica.</p> <p>Non possono pertanto rientrare nella nozione di impresa le pubbliche amministrazioni o le persone giuridiche private, anche in forma societaria, che hanno le caratteristiche di un "organismo di diritto pubblico". Questi soggetti qualora svolgano, in base al loro statuto, attività di ricerca possono essere considerati enti di ricerca e partecipare ai corsi di dottorato nei termini previsti dallo stesso DM n. 45/2013.</p>
art. 2, c. 2, lett e	c'è un numero massimo di università convenzionabili?	Per il dottorato industriale NO. Anche se in linea di principio si consiglia di considerare il numero di massimo di 4 università.
art. 11	Oltre a corsi di dottorato in convenzione con imprese è possibile attivare curricula industriali all'interno di corsi standard?	SI. L'accREDITAMENTO è relativo al corso e può contenere uno specifico giudizio relativamente al singolo curriculum. In caso di giudizio negativo sul singolo curriculum quel curriculum non può essere attivato anche se il corso viene accreditato.
art. 11	Gli stipendi dei dipendenti delle aziende in convenzione ammessi con posti riservati entrano nel computo del numero minimo di borse o di altre forme di sostegno finanziario ai fini	SI. Va però previsto nella convenzione con l'impresa.

	dell'accREDITamento?	
--	----------------------	--

Risposte a quesiti vari

Rif.	QUESITO	RISPOSTA
art. 3	Per l'accREDITamento di un corso, che ha durata quinquennale, è necessario attivare un ciclo ogni anno del quinquennio o è possibile attivare un numero di cicli inferiore? In altri termini è possibile programmare e attivare un corso ad anni alterni nel quinquennio di validità dell'accREDITamento?	La regola di principio è che un dottorato attivato deve permanere per almeno 3 cicli consecutivi. Qualora venga sospeso per 1 anno e poi riattivato viene meno questo principio. In sede di riaccREDITamento si terrà conto della valutazione del ciclo precedente.
art. 3 c. 3	Se un corso si articola in curricula è possibile prevedere l'organizzazione del concorso di ammissione per curriculum e non per corso (ad esempio, in luogo di una commissione unica, prevedere per ogni curriculum una commissione specifica; analogamente, le borse e le altre forme di sostegno finanziario assegnate per curriculum, previa evidenza pubblica a bando) ? E per quanto riguarda il rilascio del titolo, è possibile prevedere l'indicazione specifica del curriculum seguito?	Il bando e la commissione sono comunque unici e l'attivazione dei curriculum dipende dal posizionamento in graduatoria dei candidati che si propongono per un determinato curriculum. Nel rilascio del titolo può essere indicato il curriculum.
art. 7 c.1 lett. a	Nel caso di scuole di specializzazione aggregate, l'ateneo in cui lo specializzando deve essere ammesso al dottorato è la sede amministrativa dell'aggregazione, l'ateneo dove di fatto frequenta la specializzazione, o è indifferente?	Ordinariamente l'ateneo dove frequenta la scuola di specializzazione, in caso di scuole di specializzazione aggregate il consiglio della scuola può altresì consentire la frequenza del dottorato in una delle università facenti parte della scuola aggregata previa autorizzazione.
art. 7 c.1 lett. b	Gli specializzandi stipulano un contratto di formazione specialistica (annuale e rinnovabile) sulla base di uno schema tipo approvato con DPCM. Nel caso di iscrizione al corso di dottorato, il contratto rinnovato per l'ultimo anno di specializzazione dovrà prevedere la frequenza congiunta con il corso di dottorato? Se sì, sarà modificato lo schema tipo?	Al momento non si prevede una modifica del contratto della specializzazione. Per semplicità si consiglia di prevedere questo aspetto all'atto di iscrizione dello specializzando al dottorato. Di fatto si tratta di un dottorando senza borsa di studio.
art. 8 c. 3	Che rapporto c'è fra la selezione per i posti di dottorato e la selezione per l'assegnazione di ricerca? Un assegnista partecipa al concorso per dottorato e se vince gli viene attribuito il posto tra	Tenuto conto che il titolo di dottore di ricerca è in ogni caso almeno titolo preferenziale per l'ottenimento dell'assegnazione di ricerca e coerentemente con quanto previsto dall'articolo 22 della legge 240/10 si ritiene che la selezione

	quelli indicati nel bando, oppure un candidato al dottorato partecipa al concorso di dottorato e se vince gli viene attribuito un assegno di ricerca (senza ulteriore concorso)?	<p>per il dottorato possa essere fatta valere anche ai fini del conferimento di un assegno di ricerca.</p> <p>Secondo quanto riportato nel regolamento art. 8, comma 3 che :“Il bando contiene l’indicazione del numero di borse di cui all’articolo 9, comma 1, nonché quello dei contratti di apprendistato, di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, e di eventuali altre forme di sostegno finanziario, a valere su fondi di ricerca o altre risorse dell’università, ivi inclusi gli assegni di ricerca di cui all’articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che possono essere attribuiti a uno o più candidati risultati idonei nelle procedure di selezione, nonché l’indicazione delle tasse e dei contributi posti a carico dei dottorandi anche tenuto conto di quanto previsto dalla normativa vigente sul diritto allo studio”, si può sostenere che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la selezione per il dottorato può essere fatta valere anche per l’attribuzione di assegni di ricerca. • se è così deve essere espressamente previsto nel bando. • l’assegno comunque deve avere la stessa durata della borsa di dottorato (almeno 3 anni) e in tal caso può essere conteggiato per soddisfare i requisiti minimi (4) e medi (6) del ciclo di dottorato. • un assegno di ricerca attribuito secondo le seguenti modalità non viene conteggiato ai fini della durata massima dei 4 anni.
art. 8 c. 3	Le “altre forme di sostegno finanziario” devono avere importo almeno equivalente alle borse di dottorato, ai sensi dell’art. 4 comma 1 lettera c. Devono anche avere durata equivalente, ossia triennale, oppure possono essere più brevi, fatto salvo che l’importo complessivo deve essere almeno pari alla borsa di dottorato triennale?	Il concetto fa riferimento alla fonte di finanziamento. Quello che conta è che la somma complessiva anche se non disponibile in quote costanti nel corso del triennio, deve essere almeno equivalente. Ad esempio un finanziamento disponibile da subito che copre l’intero triennio.
	In altre parole, si può erogare ad un dottorando un assegno biennale di importo complessivo pari ad una borsa di dottorato triennale?	NO. L’importo della borsa e i tempi di erogazione della stessa sono uguali per tutti i dottorandi.
art. 8 c. 6	E' ancora prevista la proroga concessa dal Collegio docenti del corso per ultimare la tesi?	NO per i corsi che si attivano nel nuovo regime. Fanno eccezione i corsi in convenzione con Università estere finalizzate al rilascio di titoli congiunti o doppi, in relazione alla necessità di rendere tra loro compatibili procedure previste da ordinamenti nazionali differenti.

	In caso di giudizio negativo dei valutatori la tesi è comunque ammessa alla discussione pubblica. Quindi, teoricamente, una commissione potrebbe ribaltare il giudizio negativo dei valutatori e proclamare il candidato dottore di ricerca? Inoltre, in caso di esito negativo, è possibile ripetere l'esame finale?	Non è possibile ripetere l'esame finale, può essere solo posticipata la discussione per un periodo non superiore a 6 mesi. In tal caso la commissione potrebbe modificare il giudizio.
art. 9 c. 1	Se il dottorando non completa le attività previste e non supera la verifica per il rinnovo del "sostegno finanziario" (borsa o altro), prosegue il corso senza sostegno fino al superamento della verifica oppure viene espulso?	Decade dallo status di dottorando e quindi non può portare a termine il percorso.
art. 9 c. 3	Il budget per l'attività di ricerca è obbligatorio solo per i dottorandi con borsa o anche per quelli con "altre forme di sostegno finanziario"?	Anche per quelli con altre forme di sostegno finanziario, nonché per i dottorandi senza borsa.
art. 12 c. 2	I dottorandi possono svolgere attività didattica integrativa nella misura di 40 ore per a.a. Trascorso il terzo anno di dottorato il limite è abrogato. Si intende fare riferimento ai dottorati di medicina che durano 4 anni?	SI e comunque si applica a tutti i dottorati di durata superiore a 3 anni.
art. 13 c. 2	Il finanziamento ministeriale è ripartito annualmente dal MIUR tra gli atenei o tra i singoli corsi di dottorato?	Tra gli atenei. Gli atenei nella loro autonomia decidono come ripartirlo tra i corsi.